

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MARZO 1876

nore dell'Italia. Se infatti allibererete come pescatori tutti coloro che raccolgono poco pesce, che cosa diranno gli stranieri? Diranno che gl'Italiani hanno tre milioni di pescatori, i quali raccolgono un prodotto di un valore insignificante; ecco allora scagliarsi tutti contro l'inerzia italiana di cui a torto tanto si parla all'estero.

Pur troppo vi ha una scuola italiana la quale fa delle statistiche con metodi scientifici che saranno perfettissimi, ma che in fatto ci conducono a dati erronei. Per guisa che gli stranieri concludono a cinici ed ingiusti apprezzamenti. Spesso udiamo questa saturnia terra dipinta quasi come un deserto. Certo a ciò arriveremo poco alla volta col sistema economico che abbiamo inaugurato. Finora però non siamo ancora giunti a ciò.

Prego adunque vivamente la Commissione ad avere la bontà di accettare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

Sono due le proposte.

L'una è quella dell'onorevole Mussi il quale vorrebbe che invece delle parole: « chi esercita la pesca » si dicesse: « chi esercita la professione. » È vero?

MUSSI. Oppure: « chi esercita abitualmente la pesca » o quell'altra frase che mantenendo il concetto sembri più conveniente alla Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione la respinge egualmente?

MAURIGI (Della Giunta) Non l'accettiamo.

PRESIDENTE. L'altra proposta è quella dell'onorevole Speciale.

MAURIGI. Questa l'accettiamo.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro aderisce alla soppressione?

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io ho detto le ragioni per le quali non la credeva conveniente; ora me ne rimetto alla Camera.

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Mussi, che è il seguente:

« Chiunque esercita abitualmente la pesca di fiume o di lago dovrà farne la dichiarazione al sindaco, ecc., come nello schema. »

Chi approva questo emendamento, si alzi.

(La Camera approva.)

Ora viene il secondo emendamento soppressivo dell'onorevole Speciale, e che la Commissione ha dichiarato di accettare.

L'onorevole ministro se ne rimette alla Camera.

Nel secondo comma è detto:

« Nulla è innovato alle leggi sulla marina mercantile rispetto alle licenze pei pescatori di mare. »

Chi è d'avviso che si debba sopprimere questo comma è pregato di alzarsi.

(L'emendamento soppressivo è approvato.)

Dunque l'articolo 3 rimane composto del solo primo comma modificato dall'emendamento Mussi, e suona così:

« Chiunque esercita abitualmente la pesca di fiume o di lago dovrà farne la dichiarazione al sindaco del proprio comune nei termini e modi prescritti dai regolamenti. »

Chi approva questo articolo, si alzi.

(La Camera approva.)

« Art. 4. La pesca è soggetta a discipline dirette a conservare la specie dei pesci e degli altri animali acquatici ed a proteggerne la moltiplicazione. Saranno a questo fine stabilite dai regolamenti le opportune prescrizioni e proibizioni relative ai luoghi, tempi, modi ed istrumenti di pesca, al porto ed al commercio degli istrumenti e dei prodotti della pesca ed al regime delle acque.

« Per quanto riguarda la pesca di mare, i regolamenti determineranno, secondo le condizioni dei luoghi, i limiti di distanza dalla spiaggia o di profondità di acque, entro i quali debbono essere osservati. »

BRUNETTI. Ho poche osservazioni da fare sopra questo articolo. Per me l'accetto completamente quanto al primo alinea, ma quanto al secondo mi sorge un dubbio, e spero che l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione vorranno darmi gli opportuni schiarimenti.

Qui nuovamente si parla di limiti. Io non so comprendere quanti limiti vi sieno in questa legge. Limiti di demanialità e di territorialità nel primo articolo; limiti del termine cui giunge l'acqua dolce e l'acqua salata nell'articolo 2; limiti che determineranno i regolamenti, secondo l'articolo 4.

Se questo secondo alinea rimandasse almeno ai limiti stabiliti dall'articolo 2; se si fosse detto: a termini dell'articolo 2, non vi sarebbe ragione di dubbio, perchè allora l'articolo 2 avrebbe stabilito i limiti, e questi limiti poi nel fatto pratico e materiale sarebbero determinati dal regolamento. Ma siccome qui si parla di limiti indipendentemente dal precedente articolo 2, naturalmente nasce il dubbio che il regolamento potesse per avventura emanciparsi anche da detto articolo; e qualunque sia l'autore del regolamento, o il ministro, o la Giunta, o la deputazione, non terrà conto dei limiti generali stabiliti nel sopraddetto articolo 2.

Dunque io vorrei sapere se gli onorevoli proponenti intendono che il regolamento possa stabilire i limiti della distanza dal mare a proprio modo, senza occuparsi dell'articolo 2, ed allora mi pare di ve-